

Circolare n° 9 del 27/05/2020 – PRIMA PARTE DEL DECRETO RILANCIO

Gentili Clienti,

il Decreto Legge 34 del 19/05/2020, c.d. Decreto Rilancio, contiene varie norme che interessano un'ampia cerchia di persone, aziende, enti e professionisti. Molte di queste norme sono inevitabilmente collegate a quelle contenute nei Decreti precedentemente emanati dal Governo per far fronte all'emergenza sanitaria, analizzati nelle precedenti Circolari dello Studio.

Posta l'importanza e la portata del Decreto, con la presente Circolare esaminiamo i primi articoli di interesse fiscale ed economico, che vanno dal numero 1 al numero 98. La restante parte del decreto sarà esaminata con ulteriori Circolari di Studio, già in via di predisposizione.

NOVITA' FISCALI DEL DECRETO RILANCIO, D.L. 34/2020 - PRIMA PARTE	ART.
1. Disposizioni in materia di versamento dell'IRAP	24
2. Contributo a fondo perduto	25
3. Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni	26
4. Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, affitto d'azienda	28
5. Rafforzamento dell'ecosistema delle start up innovative	38
6. Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento	50
7. Congedi per i dipendenti	72
8. Cumulo tra indennità	75
9. Contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari in favore di enti del terzo settore	77
10. Indennità 600 euro professionisti iscritti alle casse di previdenza ordinistica	78
11. Validità degli atti della P.A.	81
12. Reddito di emergenza (REM)	82
13. Nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19	84
14. Indennità per i lavoratori domestici	85
15. Divieto di cumulo tra indennità	86
16. Disposizioni in materia di lavoratori sportivi	98

1. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VERSAMENTO DELL'IRAP

Non è dovuto il versamento del **saldo IRAP relativo al periodo d'imposta in corso al 31/12/2019**; restano invece dovuti gli **acconti** per l'anno **2019**, anche se non ancora versati.

Non è altresì dovuta la prima rata di acconto per il periodo d'imposta successivo (l'anno 2020 per i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare), pari al 40% dell'IRAP dell'esercizio precedente (50% per i contribuenti soggetti ai c.d. ISA). L'importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell'imposta che si dovrà versare a saldo.

Tale norma si applica ai contribuenti che hanno realizzato nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro, con esclusione delle banche, degli altri enti e società finanziarie, delle imprese di assicurazione, delle Amministrazioni e degli Enti pubblici.

Non sono previsti requisiti rispetto alla riduzione del fatturato, diversamente da altre normative fiscali Covid-19.

2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei seguenti soggetti aventi Partita IVA:

- titolari di reddito agrario;
- soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo, che hanno percepito nel periodo d'imposta 2019 ricavi/compensi non superiori a 5 milioni di euro, compresi gli enti non commerciali, gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali a condizione che **l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2019.**

L'ammontare del contributo è pari ad una percentuale variabile della differenza tra fatturato/corrispettivi del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019. A tale differenza si applica una percentuale pari:

- **al 20% per i soggetti con ricavi/compensi del 2019 non superiori a 400.000 mila euro;**
- **al 15% della suddetta differenza per i soggetti con ricavi/compensi del 2019 superiori a 400.000 e fino a 1 milione di euro;**
- **al 10% per i soggetti con ricavi/compensi del 2019 superiori a 1 milione e fino a 5 milioni di euro.**

Il contributo è erogato, per i soggetti che rispettano i requisiti sopra indicati, **nella misura minima di 1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche**

Il contributo spetta, nella misura minima indicata, anche in assenza del requisito di calo del fatturato, ai soggetti che **hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.**

La domanda per l'ottenimento del contributo **deve essere presentata telematicamente all'Agenzia delle Entrate** entro 60 giorni dall'avvio della procedura che sarà disciplinata da apposito provvedimento direttoriale.

Tale contributo a fondo perduto **non spetta**, in ogni caso:

- ai soggetti la cui attività risulti cessata alla data di presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate;
- agli enti pubblici;
- ai soggetti di cui all'art. 162-*bis* TUIR (intermediari finanziari e società di partecipazione);
- ai contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità già previste dagli artt. 27, e 38 del cd. Decreto Cura Italia, ovvero ai liberi professionisti e lavoratori co.co.co. iscritti alla gestione separata Inps aventi diritto al bonus delle 600 euro, oltretutto i lavoratori dello spettacolo;
- ai lavoratori dipendenti e ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, ovvero ai professionisti iscritti negli Albi.

3. RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLE IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI

Viene previsto che i soggetti che effettuano **conferimenti** per l'**aumento di capitale** delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata, società cooperative, che non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo, con sede legale in Italia, possano beneficiare di un **credito d'imposta del 20%**, calcolato sull'ammontare del conferimento in denaro fino a 2 milioni di euro.

La società beneficiaria del conferimento deve rispettare i seguenti requisiti:

- ricavi compresi tra 5 e 50 milioni (nel caso di società appartenente ad un gruppo, si fa riferimento al valore dei ricavi su base consolidata);
- riduzione dei ricavi nei mesi di marzo e aprile 2020 non inferiore al 33% rispetto allo stesso periodo del precedente anno;
- aver deliberato ed eseguito dopo l'entrata in vigore del presente decreto-legge ed entro il 31 dicembre 2020 un aumento di capitale a pagamento.

Non possono usufruire del contributo le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa, ovvero sono da questa controllate.

La **partecipazione** derivante dal conferimento **deve essere posseduta fino al 31 dicembre 2023**; inoltre, la **distribuzione di riserve**, di qualsiasi tipo, prima di tale data da parte della società oggetto del conferimento in denaro comporta la **decadenza dal beneficio** e l'obbligo, da parte del contribuente, di restituire l'ammontare detratto.

La società beneficiaria del conferimento potrà usufruire di un credito d'imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, quest'ultimo considerato al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell'aumento di capitale, a condizione che versi in una situazione di regolarità contributiva, fiscale e in materia di normativa edilizia e urbanistica, prevenzione degli infortuni e salvaguardia dell'ambiente. Anche in questo caso la distribuzione di riserve prima del 1° gennaio 2024 comporta la decadenza dal beneficio.

Il decreto prevede inoltre l'istituzione di un fondo denominato "**Fondo Patrimonio PMI**" finalizzato a sottoscrivere entro il 31 dicembre 2020 obbligazioni e titoli di debito emessi da società con fatturato consolidato tra 10 e 50 milioni di euro, che rispettino i requisiti sopra descritti ed abbiano effettuato un aumento di capitale nel 2020 di almeno 250.000 euro. La sottoscrizione degli strumenti finanziari potrà avvenire in misura non superiore al minore tra 3 volte l'aumento di capitale sottoscritto e il 12,50% dell'ammontare dei ricavi. Il fondo ha una dotazione iniziale di quattro miliardi di euro.

L'agevolazione in oggetto è subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione Europea.

4. CREDITO D'IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI A USO NON ABITATIVO, AFFITTO D'AZIENDA

Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con **ricavi o compensi non superiori a 5 milioni** di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, e **che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 50%** nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente, **spetta un credito d'imposta nella misura del 60% dell'ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo** destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo.

Tale credito è commisurato all'importo versato riferito alle mensilità dei mesi di marzo, aprile e maggio e, per le strutture turistico ricettive con attività stagionale, con riferimento ai canoni dei mesi di aprile, maggio e giugno.

In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale, artigianale,

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

agricola, di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo, **il credito d'imposta spetta nella misura del 30% dei relativi canoni.**

Il credito di imposta spetta alle **strutture alberghiere e agrituristiche** indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente.

Il credito d'imposta spetta anche **agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti**, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività istituzionale.

Il credito d'imposta di cui ai commi precedenti è **utilizzabile esclusivamente in compensazione successivamente al pagamento dei canoni** e non è cumulabile con il credito riconosciuto dal decreto Cura Italia per il mese di marzo per gli immobili di categoria C/1.

5. RAFFORZAMENTO DELL'ECOSISTEMA DELLE START UP INNOVATIVE

Sono previste delle disposizioni finalizzate a rafforzare il sostegno pubblico alle Start up innovative sotto forma di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di servizi prestati da parte di incubatori, acceleratori, *innovation hub*, *business angels* e altri soggetti pubblici o privati operanti per lo sviluppo di imprese innovative. La concessione di tali contributi sarà disciplinata con Decreto Ministeriale.

Sono previsti incrementi delle misure dei benefici fiscali per investimenti in Start up innovative e PMI innovative. Inoltre, il credito d'imposta per le attività di ricerca e sviluppo innovative, aggiornato dalla manovra 2020, è esteso alle spese per contratti di ricerca *extra muros* stipulati con Start up innovative.

6. PROROGA DEL TERMINE DI CONSEGNA DEI BENI STRUMENTALI NUOVI AI FINI DELLA MAGGIORAZIONE DELL'AMMORTAMENTO

Ai fini dell'applicazione del **superammortamento**, ovvero la maggiorazione del 30% del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi, il termine della **consegna del bene** viene prorogato **dal 30 giugno al 31 dicembre 2020**, sempre che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo.

7. CONGEDI PER I DIPENDENTI, CO.CO.CO E LAVORATORI AUTONOMI

Il congedo riconosciuto dal decreto Cura Italia ai **genitori lavoratori dipendenti, co.co.co o lavoratori autonomi iscritti all'INPS**, per i figli di età non superiore ai 12 anni (vedi [Circolare dello Studio n. 5 del 20/03/2020](#)), viene esteso ad un periodo continuativo o frazionato non superiore a **30 giorni, in luogo dei 15** precedentemente stabiliti.

Viene inoltre riconosciuto il diritto di astenersi dal lavoro per l'intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ai genitori lavoratori dipendenti del settore privato **con figli minori di anni 16**, e non più con figli di età compresa dai 12 ai 16 anni come stabilito dal decreto Cura Italia.

In alternativa i lavoratori dipendenti, co.co.co. e lavoratori autonomi iscritti all'INPS possono scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting, **nel limite di 1.200 euro** (precedentemente erano 600 euro).

Il bonus baby-sitting è inoltre erogato, **in alternativa**, direttamente al richiedente, per la comprovata **iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia**. La fruizione di tale incentivo è incompatibile con la richiesta del bonus asilo nido di massimo 1.000 euro, già erogato dall' INPS per il

pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche.

Il bonus riconosciuto ai lavoratori dipendenti del settore sanitario per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, viene **umentato** al limite massimo complessivo di **2.000 euro**.

8. CUMULO TRA INDENNITA'

Il bonus di 600 euro riconosciuto ai professionisti e ai lavoratori co.co.co., lavoratori iscritto all'AGO, lavoratori stagionali del turismo, lavoratori del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo e le altre misure di sostegno al reddito riconosciute ai lavoratori dipendenti per mezzo del Fondo di ultima istanza istituito dal decreto Cura Italia **sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità**.

9. CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA E IL POTENZIAMENTO DEI PRESIDI SANITARI IN FAVORE DI ENTI DEL TERZO SETTORE

I fondi già previsti dal decreto Cura Italia, trasferiti dall'INAIL ad Invitalia, e destinati all'**acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale** vengono estesi alla fruizione anche agli Enti del terzo settore, intendendosi però per tali solo le Onlus, le Organizzazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale.

10. INDENNITA' PER GLI ISCRITTI ALLE CASSE DI PREVIDENZA DEGLI ORDINI PROFESSIONALI

È stata estesa ai mesi di aprile e maggio l'**indennità di 600 euro** prevista per i **professionisti iscritti alle casse di previdenza ordinistica** (tra i quali rientrano a titolo esemplificativo avvocati, commercialisti, ingegneri e architetti, geometri, medici). È necessario che al momento della richiesta dell'indennità il professionista **non sia titolare di pensione, né di reddito da lavoro dipendente a tempo indeterminato**. Per l'erogazione dei contributi sarà necessario attendere l'adozione del relativo decreto interministeriale.

11. VALIDITA' DEGLI ATTI DELLA P.A.

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, le segnalazioni certificate di inizio attività, di agibilità e le autorizzazioni ambientali, in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, **si ritengono validi fino ai 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. Fa eccezione il **documento unico di regolarità contributiva** in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, che conserva validità fino al 15 giugno 2020.

12. REDDITO DI EMERGENZA (REM)

È riconosciuto un reddito di emergenza (REM) alle famiglie in situazione di necessità economica in conseguenza all'emergenza epidemiologica COVID-19. **Le domande** per il REM sono da presentare **entro il 30 giugno 2020** utilizzando un apposito **modello che verrà messo a disposizione dall'INPS**. Il reddito verrà **erogato in due quote pari a 400 euro mensili**, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, fino ad un massimo complessivo di 800 euro mensili.

I **requisiti da rispettare** al momento della richiesta sono:

- **residenza in Italia** del componente del nucleo familiare che richiede il beneficio;
- **reddito familiare** per il mese di aprile 2020 inferiore all'ammontare del beneficio;
- **valore del patrimonio mobiliare** familiare nell'anno 2019 inferiore a 10.000 euro. Il valore limite aumenta di 5.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 20.000 euro. Il limite è aumentato di ulteriori 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente disabile o non autosufficiente;

- **valore ISEE inferiore ai 15.000 euro.**
- Il REM non è compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di:
- **soggetti che percepiscono o hanno percepito l'indennità di 600 euro** o delle nuove indennità previste dagli articoli 84 e 85 del presente decreto-legge;
 - **soggetti titolari di pensione** (ad esclusione della pensione di invalidità);
 - **soggetti lavoratori dipendenti con retribuzione lorda superiore** agli importi dell'indennità;
 - **soggetti titolari del reddito di cittadinanza.**

13. NUOVE INDENNITA' PER I LAVORATORI DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Per i soggetti iscritti alla **Gestione separata INPS**, alle **gestioni speciali dell'AGO**, e ai **lavoratori stagionali del turismo** e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'**indennità di 600 euro** anche per il **mese di aprile 2020**. Ai **lavoratori del settore agricolo** l'indennità per il mese di aprile 2020 spetta nella misura di **500 euro**. Per i soggetti già beneficiari dell'indennità per il mese di marzo 2020, l'indennità di aprile è riconosciuta in automatico, senza necessità di presentazione di ulteriore richiesta.

Ai titolari di partita IVA attiva alla data del 19 maggio 2020, iscritti alla **Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che abbiano subito una **riduzione del reddito (individuato con il principio di cassa, quote ammortamento comprese) di almeno il 33% nel secondo bimestre 2020** rispetto al secondo bimestre 2019 è riconosciuta un'**indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro**.

Ai titolari di **rapporto di collaborazione coordinata e continuativa** iscritti alla **Gestione separata INPS**, non titolari di pensione e non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, che abbiano cessato il lavoro alla data del 19 maggio 2020, è riconosciuta un'**indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro**.

Nel rispetto di specifiche condizioni, è riconosciuta un'**indennità per i mesi di aprile e maggio pari a 600 euro per ciascun mese** per:

- **lavoratori dipendenti stagionali** di settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- **lavoratori intermittenti;**
- **lavoratori autonomi occasionali, privi di partita IVA;**
- **incaricati alle vendite a domicilio.**

Tali soggetti non devono essere, al momento della richiesta, titolari di contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato (salvo contratti a termine) né titolari di pensione.

Ai **lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo** viene riconosciuta un'**indennità di 600 euro per i mesi di aprile e maggio**.

Ai **lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto dipendente, né di NASPI alla data del 19 maggio 2020, è riconosciuta un'**indennità per il mese di maggio pari a 1.000 euro**.

Si evidenzia che **gli iscritti alla sezione speciale AGO dell'INPS non saranno destinatari dell'indennità per il mese di maggio**, in quanto possibili fruitori del contributo a fondo perduto di cui al [punto 2](#) della presente Circolare.

Viene precisato che è possibile presentare richiesta dell'indennità relativa al mese di marzo 2020 esclusivamente fino alla data del 3 giugno 2020.

14. INDENNITÀ PER I LAVORATORI DOMESTICI

Ai **lavoratori domestici** non conviventi con il datore di lavoro, che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, un contratto di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta un'indennità di **500 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020**.

L'indennità non è cumulabile con le altre indennità, con il REM e con il reddito di cittadinanza (salvo conguaglio di quest'ultimo fino all'importo dell'indennità, se superiore). Non spetta ai titolari di pensione (salvo pensione di invalidità) né ai titolari di rapporto di lavoro indeterminato diverso dal lavoro domestico.

15. DIVIETO DI CUMULO TRA INDENNITÀ'

Le indennità previste dagli articoli 84 (indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza), 85 (indennità per i lavoratori domestici), 78 (indennità per professionisti iscritti alle casse di previdenza) e 98 (indennità per i lavoratori sportivi) non sono cumulabili tra loro e non sono cumulabili con l'indennità prevista dal Fondo di ultima istanza di cui all'art. 44 del DL Cura Italia. Sono invece cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

16. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI SPORTIVI

Per i mesi di **aprile e di maggio 2020** è riconosciuta dalla società Sport e Salute SPA, previa richiesta, un'**indennità di 600 euro** per i lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Coni, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Coni e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, per rapporti già attivi alla data del 23 febbraio 2020. Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di 600 euro, la medesima indennità è erogata senza ulteriore domanda anche per i mesi di aprile e maggio.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito, ed è incompatibile con altro reddito da lavoro, con il reddito di cittadinanza, con le altre indennità mensili e con il REM.

Con l'occasione inviamo i migliori saluti

TCA - Triberti Colombo & Associati

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via S. Vittore, 16
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it